



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 155/146-2-2016 di prot.

Roma, 30 aprile 2021

OGGETTO: D.L. 22 APRILE 2021, n.52. PROROGA DELLE MISURE STRAORDINARIE DI ASSENZA/PRESENZA DAL SERVIZIO DEL PERSONALE MILITARE.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

Seguito foglio:

- a. n. 155/79-4-1-2016 in data 7 novembre 2020;
- b. n. 155/111-2-2016 in data 5 gennaio 2021;
- c. n. 155/111-6-2-2016 in data 29 gennaio 2021;
- d. n. 155/79-6-2-2016 in data 1° febbraio 2021;
- e. n. 155/131-1-2016 in data 8 marzo 2021;
- f. n. 155/135-1-2016 in data 15 marzo 2021;
- g. n. 155/139-1-2016 in data 25 marzo 2021;
- h. n. 155/141-2-2016 in data 31 marzo 2021.

1. Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52¹, ha prorogato fino al **31 luglio p.v.**, tra le varie, i seguenti istituti (in scadenza alla data odierna):
 - **temporanea dispensa dal servizio** (art. 87, co. 6, d.l. n.18/2020);
 - licenza straordinaria non computabile per **malattia/quarantena/permanenza domiciliare da Covid-19** (art. 87, co. 7, d.l. n.18/2020).
2. Un ulteriore Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile u.s.², ha prorogato, per tutto il Comparto Difesa e Sicurezza fino al **31 luglio p.v.**, la misura “emergenziale” del **lavoro agile** (art. 263, co. 1, d.l. n.34/2020) indicandola come una delle misure cui è possibile ricorrere unitamente alla flessibilità dell’orario di servizio, laddove compatibile.
3. Al momento, invece, nessun provvedimento ha prorogato le misure di cui al DM del 19 ottobre 2020, illustrate con fogli cui si fa seguito in *a.* e *d.*³, da intendersi pertanto scadute in data odierna (salvo successivi interventi di proroga).
4. Al riguardo, si trasmette come di consueto il prospetto aggiornato di tutti gli istituti attualmente fruibili⁴ nella corrente fase emergenziale, al fine di consentirne l’omogenea applicazione tra le unità dipendenti.

d’ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V.

(Gen. D. Antonio de Vita)

¹ Pubblicata sulla G.U.R.I. n. 96 del 22 aprile 2021.

² Al momento ancora in fase di formalizzazione/pubblicazione in Gazzetta.

³ Lavoro agile per il militare in quarantena, ed equiparazione al servizio dell’assenza utile per gli accertamenti Covid propri o del figlio.

⁴ In sostituzione di quello già inviato col foglio a seguito del 31 marzo u.s.

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI COMANDANTI DI CORPO ⁽¹⁾ (MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE GARANTENDO LA FUNZIONALITÀ DEI REPARTI)		RIFERIMENTI
a) Lavoro agile ⁽²⁾	b) Flessibilità dell'orario di servizio	Art. 87, co. 1, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 Art. 263 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 Art. 19 (ALL.1) D.L. n. 183/2020, convertito con L. n. 21/2021 Delibera del CdM 13/01/2021 Circolari: - dell'Uf. AGCM n. 155/79-4-1-2016 del 07.11.2020 - dell'Uf. AGCM n. 155/8-1-2016 del 22.03.2020 - dell'Uf. Opz. n. 1214/20-1-2020 del 15.03.2020

⁽¹⁾ Strumenti di riferimento per i Comandanti di Corpo, da scegliere e applicare, alternativamente o congiuntamente, in base alla situazione emergenziale, allo specifico impegno di reparti e unità dipendenti, all'ampiezza di locali e spazi di lavoro delle sedi e alla tipologia degli incarichi svolti dal personale, nonché da bilanciare con la generale funzionalità del servizio da garantire.

⁽²⁾ Per le sole articolazioni logistiche/burocratiche/amministrative, laddove tale modalità sia ritenuta sia ritenuta dal Comandante di Corpo compatibile con le specifiche mansioni dei singoli militari o con il particolare compito attribuito al reparto, e risultati in tal senso idonea, comunque, a garantire la funzionalità di tutte le unità organizzative. **Misura valida fino al 31 luglio 2021.**

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE DISPOSTE DAI COMANDANTI	RIFERIMENTI	NOTE
MISURE STRAORDINARIE		
<p>Temporanea dispensa dal servizio con licenza straordinaria non computabile nel limite dei 45 gg. annui (Cte di Corpo, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio contagio)</p> <p>Misura cessata il 31 luglio 2020, reintrodotta dall'8 ottobre al 31 dicembre 2020, nonché estesa fino al 31 luglio 2021.</p>	<p>Art. 87, co. 6, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020</p> <p>Art. 1 co.3, All.1, D.L. n. 83/2020 convertito con L. n. 124/2020</p> <p>Art. 1, co. 3, lett. b D.L. n. 125/2020 convertito con L. n. 159/2020</p> <p>Art. 19 (all. 1) D.L. n. 183/2020, conv. con L. n. 21 del 2021</p> <p>Delibera del CdM 13/01/2021</p> <p>Art. 11 co.1 (All.2) D.L. n. 52/2021</p>	<p>Misura finalizzata a contenere il livello di esposizione al rischio, adottata dal Comandante di Corpo (laddove ritenuta necessaria, sentendo il medico competente o, in caso di urgenza, il Direttore dell'Infermeria presidiaria). È adottabile, ad esempio, per esigenze concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> oggettive situazioni di rischio riferite all'ambiente di lavoro, non gestibili con il lavoro agile o con l'articolazione dell'orario settimanale o con le altre misure previste; militare che, seppur idoneo al s.m.i., presenta patologie che lo rendono maggiormente vulnerabile al contagio e/o alla patologia COVID-19; situazioni connesse con il contingente, forte aumento dell'emergenza epidemiologica in determinate aree del territorio nazionale.
MISURE STRAORDINARIE		
<p>Licenza ordinaria maturata e non fruita</p>	<p>Art. 259, co. 6, D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p> <p>Art. 87, co. 4-bis, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020</p>	<p>La licenza ordinaria residua (anni 2018, 2019 e 2020), non goduta a causa di indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza COVID-19, potrà essere fruita entro i 12 mesi successivi ai termini ultimi di scadenza previsti dall'ordinaria disciplina vigente (18 mesi oltre l'anno di riferimento).</p> <p>Fino alla cessazione dello stato d'emergenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2020), al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali, è possibile cedere ad altro militare, a titolo gratuito, la licenza ordinaria non fruita maturata fino al 31 dicembre 2019. La cessione non è revocabile e i termini per la concessione sono quelli fissati dalla disciplina vigente (pianificazione e valutazione delle esigenze di servizio - Pub. C-14) o dalle specifiche circolari di PERSOMIL o/e del Comando Generale dell'Arma.</p> <p style="text-align: right;">MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 luglio 2020)</p>
MISURE STRAORDINARIE		
<p>LICENZA ORDINARIA RESIDUA</p>	<p>Art. 259, co. 6, D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020</p>	<p>La licenza ordinaria residua (anni 2018, 2019 e 2020), non goduta a causa di indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza COVID-19, potrà essere fruita entro i 12 mesi successivi ai termini ultimi di scadenza previsti dall'ordinaria disciplina vigente (18 mesi oltre l'anno di riferimento).</p> <p>Fino alla cessazione dello stato d'emergenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2020), al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali, è possibile cedere ad altro militare, a titolo gratuito, la licenza ordinaria non fruita maturata fino al 31 dicembre 2019. La cessione non è revocabile e i termini per la concessione sono quelli fissati dalla disciplina vigente (pianificazione e valutazione delle esigenze di servizio - Pub. C-14) o dalle specifiche circolari di PERSOMIL o/e del Comando Generale dell'Arma.</p> <p style="text-align: right;">MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 luglio 2020)</p>

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE DETERMINATE DA PROVVEDIMENTI/SITUAZIONI SANITARIE		RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE		
a) Militare affetto da Covid-19 ⁽³⁾ (Cte di Corpo)	Licenza straordinaria per gravi motivi (discendente da provvedimento sanitario, non computabile nei 45 gg. annui). Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. La misura (cessata il 31 luglio 2020, reintrodotta sino al 31 dicembre 2020 ed estesa al 30 aprile 2021) è ora prorogata fino al 31 luglio 2021.	Art. 87, co. 1 e 7, D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 Art. 1, co. 3 (all.1), D.L. n. 83/2020 convertito con L. n. 124/2020 Art. 1, co. 3 D.L. n. 125/2020 convertito con L. n. 159/2020 Art. 19 (all. 1) D.L. n. 183/2020, conv. con L. n. 21/2021 Delibera del CdM 13/01/2021 Art. 11 co.1 (All.2) D.L. n. 52/2021
b) Militare in quarantena con sorveglianza attiva (Cte di Corpo)		
c) Militare in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (Cte di Corpo)		
d) Militare in Lavoro Agile durante il periodo di quarantena o isolamento/permanenza domiciliare (Cte di Corpo, ove incarico sia compatibile e in assenza di malattia) MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 30 aprile 2021)		
e) Militare assente per eseguire accertamenti sanitari COVID-19 disposti dall'autorità sanitaria competente nei confronti dello stesso o dei relativi figli minorenni (Cte di Corpo) MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 30 aprile 2021)	Lavoro Agile (in vigore dal 28 ottobre 2020 al 30 aprile 2021)	Art. 4, co.2, DM del 19 ottobre 2020 Art. 1 DM 23 dicembre 2020 Art. 1 DM 20 gennaio 2021
f) Militare assente per eseguire accertamenti sanitari COVID-19 disposti dall'autorità sanitaria competente nei confronti dello stesso o dei relativi figli minorenni (Cte di Corpo) MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 30 aprile 2021)	Licenza straordinaria per gravi motivi ⁽⁴⁾ (non computabile nei 45 gg. annui) (in vigore dal 28 ottobre 2020 al 30 aprile 2021)	Art. 4, co. 3, DM del 19 ottobre 2020 Art. 1 DM 23 dicembre 2020 Art. 1 DM 20 gennaio 2021
f) Militare in lavoro agile (o assente) per disabilità grave riconosciuta (art. 3, co. 3, L. n. 104/92) o immunodepressione, situazioni post patologia oncologica o terapie salvavita in corso (Cte di Corpo)	Lavoro Agile (o, se non possibile, l'eventuale assenza dal servizio del personale, prescritta dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria è equiparata al ricovero ospedaliero, fronteggiabile con la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi non computabile). (in vigore fino al 30 giugno 2021)	Art. 26, co. 2 e 2-bis, e art. 87, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 Art. 74 D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 Art. 1, co. 481, L. n. 178/2020 Art. 15 D.L. n. 41/2021

(3) Anche nel caso di malattia insorta a seguito di somministrazione del vaccino anti COVID-19 (Circ. n. 140001 del 24.03.2021 di PERSONMIL).

(4) Salvo che l'impegno non sia affrontabile con alcune ore di assenza, le quali, nel caso, andranno computate al fine di completare la giornata di presenza.

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE PER TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE	
<p style="text-align: center;">Lavoro Agile</p> <p>genitore, alternativamente all'altro, con figli conviventi minori di anni 16 (per tutta la durata della sospensione dell'attività scolastica, dell'infezione da Covid o della "quarantena" disposta da ASL nei confronti del figlio) (Cte di Corpo - fino al 30 giugno 2021)</p>	<p>Art.2, co. 1 D.L. n. 30/2021</p>
<p>Congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%" (in alternativa bonus baby sitting)</p> <p>genitore, alternativamente all'altro, con figli conviventi minori di anni 14, qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile (per tutta la durata della sospensione dell'attività scolastica, dell'infezione da Covid o della "quarantena" disposta da ASL nei confronti del figlio) (Cte di Corpo - fino al 30 giugno 2021)</p>	<p>Art. 2, co. 2 e 3 D.L. n. 30/2021</p>
<p>Congedo parentale "straordinario senza retribuzione"</p> <p>genitore, alternativamente all'altro, con figli fino di età compresa tra 14 e 16 anni, qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile (per tutta la durata della sospensione dell'attività scolastica, dell'infezione da Covid o della "quarantena" disposta da ASL nei confronti del figlio) (Cte di Corpo - fino al 30 giugno 2021)</p>	<p>Art. 2, co. 5 D.L. n. 30/2021</p>
MISURE ORDINARIE	
<p>45 gg. licenza straordinaria per congedo parentale</p> <p>con figli fino 6 anni, a retribuzione intera, computabili nel limite dei 45 gg. annui (Cte di Corpo)</p>	<p>Art. 25 DPR n. 39/2018</p>
<p>congedo parentale fino a 6 mesi</p> <p>retribuzione al 30% (figli fino a 6 anni) o senza t.e. (figli fino a 12 anni), non computabile nei 45 gg., con riduzione proporzionale della licenza ordinaria e della tredicesima (Cte di Corpo)</p>	<p>Art. 34 D.Lgs. n. 151/2001</p>

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI ASSENZE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ASSENZE PER ASSISTENZA A PERSONE CON "DISABILITÀ GRAVE"	RIFERIMENTI
MISURE STRAORDINARIE	
<p>lavoro agile per chi è portatore di disabilità grave (art. 3, co. 3, L. n.104/92) o immunodepresso, ovvero che ha, nel proprio nucleo familiare (convivente), una persona in tali condizioni ⁽⁵⁾</p> <p style="text-align: center;">(Cte di Corpo - fino al 31 dicembre 2020) MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 31 dicembre 2020)</p>	<p>Art. 39 D.L. n. 18/2020 convertito con L. n.27/2020</p> <p>Art. 1, co. 3 (all.1), D.L. 83/2020 convertito con L. n. 124/2020</p> <p>Art. 1, co. 3, D.L. 125/2020 convertito con L. n. 159/2020</p>
<p>ulteriori 12 gg. di permesso, da fruire complessivamente nel bimestre <i>maggio e giugno 2020</i> (in aggiunta ai 3 gg. mensili ordinariamente previsti ai sensi della L. n. 104/1992) (Cte di Reparto, previa valutazione delle esigenze di servizio)</p> <p style="text-align: center;">MISURA NON PIU' APPLICABILE (validità cessata il 30 giugno 2020)</p>	<p>Art. 24 D.L. n. 18/2020 convertiti con L. n. 27/2020</p> <p>Art. 73 D.L. n. 34/2020</p> <p>Art. 33, co. 3, L. n. 104/1992</p>
<p>in caso di figli disabili di qualsiasi età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura</p> <p style="text-align: center;">(Cte di Corpo - fino al 30 giugno 2021)</p>	<p>Art. 2, co. 2 del D.L. 30/2021</p>

⁽⁵⁾ Tale modalità di prestazione lavorativa è da ritenere applicabile solo quando risulta compatibile con le specifiche mansioni dell'interessato o con il particolare compito attribuito, ferma restando la necessità di salvaguardare la piena funzionalità di tutte le unità organizzative.

MISURE ORDINARIE	
<p>3 gg. di permesso mensile</p> <p>(Cte di Reparto, previa autorizzazione iniziale del Cte di Corpo)</p>	<p>Art. 33, co. 3, L. n. 104/1992</p>
<p>congedo straordinario</p> <p>limite massimo di 2 anni nell'intera vita lavorativa del militare (Cte di Corpo)</p>	<p>Art. 42 D.Lgs. n. 151/2001</p>